

NASPI

A CHI SPETTA

La NASPI spetta al personale scolastico con contratto a tempo determinato, a conclusione del rapporto di lavoro.

REQUISITI RICHIESTI

1. stato di disoccupazione;
2. **almeno 13 settimane di contribuzione** nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
3. **30 giornate di lavoro effettivo** nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

CALCOLO E MISURA DELL'INDENNITA'

L'indennità NASPI è **rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni**, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.

L'importo complessivo viene, dapprima, diviso per il numero totale delle settimane di contribuzione e poi moltiplicato per il coefficiente 4,33 (retribuzione media mensile).

- Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o **inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 € mensili, l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione.**
- Nei casi in cui la **retribuzione mensile sia superiore a 1.195 €** l'indennità è pari al 75 % del predetto importo **incrementato di una somma pari al 25 %** del differenziale tra la retribuzione mensile e il medesimo importo.

DURATA DELLA PRESTAZIONE

La NASPI è corrisposta mensilmente, **per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.**

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (ds ordinaria, ds requisiti ridotti, ds agricola, ASPI e Mini ASPI), anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, **a pena di decadenza**, presentare apposita domanda all'INPS, **esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

La NASPI spetta a decorrere:

1. **dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro**, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno
2. **dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda**, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all'ottavo giorno